

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 28/01/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24.07.2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per richiedere il rimborso dell'importo di € 2.204,00 quale equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies T.U.B (e relativo alle commissioni finanziarie nonché a quelle di distribuzione).

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha richiesto al Collegio di respingere il ricorso, in via principale, avendo il ricorrente rilasciato ogni più ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

In via subordinata, l'intermediario ha chiarito di avere sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e in conformità al contratto.

Per quanto attiene in particolare ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, ha evidenziato che il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto.

Con particolare riguardo alle commissioni finanziarie, ha precisato che non solo il contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI preliminare che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata.

In ordine, poi, alle commissioni di distribuzione, sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito.

DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-*bis*", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Preliminarmente, la resistente produce quietanza liberatoria, sottoscritta da parte ricorrente con riferimento al contratto oggetto del ricorso, ritenendo che al cliente sarebbero preclusi ulteriori rimborsi. Con essa, il ricorrente dichiara, a fronte dei rimborsi ricevuti ed elencati nella medesima quietanza (collegata alle commissioni in argomento), di rinunciare alla corresponsione, da parte dell'intermediario, di somme di denaro ulteriori e di ritenersi pienamente soddisfatto in merito ai rimborsi ricevuti non avendo più nulla a pretendere dall'intermediario oggi convenuto.

Sulla vicenda, il Collegio di Coordinamento (peraltro seguito dai Collegi Territoriali), con decisione n. 8827/2017, ha statuito che la valutazione al riguardo deve essere compiuta in concreto, interpretando il tenore delle dichiarazioni effettuate dal cliente all'interno dell'atto di quietanza sottoscritto in sede di estinzione anticipata. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal cliente – risolvendosi in mere formule di stile – non sembrano tali da soddisfare gli elementi richiesti dal Collegio di Coordinamento nella suddetta decisione ai fini del riconoscimento all'atto di quietanza dell'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Esse, infatti, non contengono uno specifico riferimento all'oggetto

della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava.

Né sembra, peraltro, che sia stata “espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite”.

Nella stessa direzione è orientata la Corte di Cassazione, la quale afferma che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (v., in particolare, la pronuncia del 6 maggio 2015, n. 9120).

Oltretutto, lo stesso Collegio di Coordinamento (decisione 4580/2025) ha chiarito che la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all’estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell’accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall’esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria”.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l’atto sottoscritto dalla ricorrente – non qualificandosi alla stregua di una rinuncia ovvero di un atto transattivo – non preclude il successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso allo stesso titolo, ma di ammontare più elevato, ovvero un rimborso a titolo diverso, qualora alcune voci di costo non siano state riconosciute dall’intermediario.

Nel merito, si rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento a novembre 2020, in corrispondenza della rata n. 48, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il contratto è stato stipulato in data 28.07.2016 ad un taeg pari al 7,68%.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, l’orientamento di codesto Collegio rispetto ad analoghe fattispecie contrattuali, ha ritenuto le commissioni a favore del finanziatore recurring per l’intero importo, disponendone il rimborso secondo il criterio pro rata temporis; ha inoltre ritenuto recurring le commissioni di distribuzione. Con riferimento alle spese di invio delle comunicazioni periodiche ha invece ritenuto valido il criterio contrattuale, secondo cui esse maturano nella misura di € 2 ad invio.

Ne deriva che, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	38.30%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	▼	▼			▼	
	comm finanziarie (recurring)	€ 4,536.64	€ 2,721.98	€ 1,737.42	€ 521.22	€ 2,200.76
	comm distribuzione (recurring)	€ 4.58	€ 2.75	€ 1.75	€ 0.00	€ 2.75
	costo comunic period (recurring)	€ 22.00	€ 13.20	€ 8.43	€ 13.20	€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2,203.51
interessi legali						1

L'importo come sopra calcolato coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.204,00).

Da ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.204,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE